



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024
Comunicato Ufficiale N.76
del 30 Aprile 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: MASSIMILIANO DI SCIPIO (PRESIDENTE F.F.), ANDREA BATTISTELLA E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 30.4.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE COSIMO LUCA OTTO TURNI E INIBIZIONE AL PRESIDENTE COSIMO GIOVANNI FINO AL 31.7.2024) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO / ATLETICO VITTORITO, DISPUTATA IL 6.4.2024 PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE "A" (C.U. n° 70 DELL'11.4.2024 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Cosimo Luca o, in subordine, la riduzione, nonché la riduzione dell'inibizione comminata al Presidente Cosimo Giovanni.

I detti provvedimenti venivano adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Cosimo Luca) *"Capitano della propria squadra, al termine della gara assumeva un comportamento antisportivo nei confronti del pubblico. Alla notifica della sanzione disciplinare, metteva in atto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro che si concretizzava in più contatti fisici, senza conseguenza (art. 36 CGS). Successivamente entrava indebitamente all'interno dello spogliatoio degli arbitri insieme al Presidente della propria squadra ed assumeva un comportamento gravemente minaccioso e antisportivo allo scopo di non far riportare la propria espulsione (rapporti A1, A2 e C.d.C.); (Cosimo Giovanni) "Presidente della squadra locale non inserito in distinta, al termine della gara entrava indebitamente all'interno dello spogliatoio degli arbitri assumendo una condotta minacciosa e antisportiva allo scopo di non far riportare l'espulsione ad un calciatore della propria squadra (rapporti A1, A2 e C.d.C.)"*.

Occorre premettere che il presente appello, avente ad oggetto l'impugnativa avverso sanzioni personali adottate dal G.S., viene esaminato secondo le previsioni del C.G.S. e non e non secondo la normativa di cui al C.U. n° 157/A della F.I.G.C. del 2.2.2024, non ricorrendone i presupposti.

Quanto al merito delle sanzioni, la società appellante ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, che i referti arbitrali e quello del commissario di campo contengono mancanze, incongruenze, ed inesattezze che rendono gli stessi inattendibili e contraddittori.

In particolare, dalla prova televisiva allegata, dalle prove testimoniali articolate e dai documenti prodotti, risulterebbero circostanze che smentiscono le risultanze acquisite agli atti ufficiali.



Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Occorre evidenziare che, come è noto, i riferimenti contenuti nei referti degli atti ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata che non può essere vinta da immagini televisive che non offrono garanzia di genuinità, provenienza e trasparenza, né da prove testimoniali che sarebbero finalizzate a dimostrare il contrario di quanto risultante da detti referti.

Per quanto, invece, concerne l'entità delle sanzioni, ritiene la Corte che le stesse siano congrue ed adeguate al grave comportamento rispettivamente tenuto dai soggetti sanzionati e che le stesse debbano essere, pertanto, confermate.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Sportiva Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SANTE MARIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2024 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ROSATI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTE MARIE / PEScina, DISPUTATA IL 16.3.2024 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, GIRONE "A" (C.U. n° 30 del 21.3.2024 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sante Marie ha impugnato e chiesto l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Rosati Paolo: *"in quanto, come riportato nel referto di gara, il giocatore veniva espulso dopo aver commesso un fallo da tergo su di un avversario durante una promettente azione di attacco avversaria. Lo stesso, alla vista del cartellino rosso iniziava ad insultare il D.D.G. con vari epiteti ingiuriosi e minacciandolo sia di ripercussioni fuori dal campo, sia di ritirargli la patente, riferendogli di essere un finanziere. A fine gara, si riporta nel referto, il giocatore cercava il contatto con il D.D.G. e trovatosi davanti a lui, cercava di colpirlo con una testata, non riuscendovi"*.

L'appello proposto dalla società Sante Marie è infondato e non merita accoglimento.

Ha dedotto la stessa società l'inattendibilità del referto arbitrale in quanto alcun tesserato avrebbe minacciato il direttore di gara, mentre quest'ultimo, a fine partita, avrebbe insultato e provocato il calciatore Rosati cercando di venire in contatto con fisico con il medesimo.

Tale versione dei fatti è stata ribadita dinanzi alla Corte con fermezza, tanto che è stato ritenuto opportuno sentire l'arbitro a chiarimenti. Ebbene, quest'ultimo non solo ha confermato gli originari riferimenti ma ha, altresì, aggiunto che anche in precedenti occasioni il calciatore si era lasciato andare a comportamenti non regolamentari sui quali non aveva riferito per evitare problemi in campo.



C.U. N. 76 del 30.4.2024

Ora, anche alla luce di quanto precisato dal direttore di gara, ritiene la Corte che i riferimenti arbitrari, fonte di prova privilegiata, non possono essere smentiti dalla interessata e fantasiosa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante, che non ha trovato alcun riscontro obiettivo.

Va, per contro, osservato che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata e deve essere, pertanto confermata.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Sportiva Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 30/4/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

